

***Caso n. COMP/M.2532 -
FIAT / ITALENERGIA /
MONTEDISON***

Il testo in lingua italiana è il solo disponibile e facente fede.

**REGOLAMENTO (CEE) n. 4064/89
SULLE CONCENTRAZIONI**

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b) NON OPPOSIZIONE
data: 28/08/2001

*Disponibile anche nella base dati CELEX
documento n. 301M2532*



Bruxelles, 28.08.2001
SG(2001)D/291119

Nella versione pubblicata di questa decisione sono state omesse alcune informazioni ai sensi dell'art. 17(2) del Regolamento del Consiglio (CEE) N. 4064/89 riguardante la non divulgazione di segreti professionali ed altre informazioni riservate. Le omissioni sono dunque così evidenziate [...]. Laddove possibile, l'informazione omessa è stata sostituita dall'indicazione di una scala di valori o da una indicazione generale.

ACCESSIBILE AL PUBBLICO

REGOLAMENTO CONCENTRAZIONI
DECISIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 6,
PARAGRAFO 1, LETTERA b)

Alle parti notificanti

Oggetto: Caso n. COMP/M.2532 – FIAT/ITALENERGIA/MONTEDISON

Notifica del 26/07/2001 ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio¹

1. In data 26.7.2001 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Con tale operazione l'impresa Italenergia S.p.A. ("Italenergia"), appartenente al gruppo FIAT, acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo esclusivo dell'impresa Montedison S.p.A. ("Montedison") mediante l'acquisto dei diritti di voto relativi al 52.09% del capitale ordinario della detta società e offerta pubblica di acquisto obbligatoria sul resto del capitale suddetto lanciata il 26.7.2001.
2. In data 02.08.2001 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha trasmesso alla Commissione copia del provvedimento relativo alla presente operazione adottato in data 01.08.2001 congiuntamente alle informazioni e gli esiti degli accertamenti svolti fino alla data dell'adozione del "non luogo a provvedere".
3. In data 09.08.2001 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha presentato alla Commissione le proprie osservazioni in merito alla detta operazione.
4. In seguito all'esame della notifica la Commissione è pervenuta alla conclusione che l'operazione in esame ricade nell'ambito d'applicazione del regolamento del Consiglio (CEE) n. 4064/89 e non suscita seri dubbi riguardo alla sua compatibilità con il mercato comune e l'accordo SEE.

¹ GUL 395 del 30.12.1989, pag. 1; rettifica: GUL 257 del 21.9.1990, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 (GUL 180 del 9.7.1997, pag. 1; rettifica: GUL 40 del 13.2.1998, pag. 17).

I. LE PARTI

5. Il Gruppo Fiat è attivo prevalentemente nella produzione e nella vendita di automobili, di veicoli commerciali, di macchine per l'agricoltura e per le costruzioni. Oltre ad essere presente nei mercati della produzione e la vendita di autovetture e veicoli commerciali, il Gruppo Fiat è attivo – attraverso FIAT Energia SpA – nel settore della generazione elettrica. In particolare, Fiat Energia possiede il 33% di Serene S.p.A., il 50% di Sogetel S.p.A. e il 50% di Ibiritermo Ltda. Serene possiede e gestisce cinque impianti di cogenerazione a ciclo combinato. Gli impianti di Serene hanno una capacità complessiva pari a circa 400 MW. Sogetel possiede e gestisce un impianto di cogenerazione a ciclo combinato. Detto impianto ha una capacità pari a circa 100 MW. Ibiritermo LTda nasce nel 1998 come consorzio tra Fiat Avio e Petrobras per la costruzione e la gestione di un impianto di generazione elettrica in Brasile. Una volta completato, l'impianto avrà una capacità produttiva pari a circa 700 MW. Infine, Fiat Energia ha anche stipulato contratti preliminari per l'acquisto di 27 siti industriali localizzati in Italia. Su detti siti Fiat Energia ha avviato l'iter autorizzativo al fine di installare impianti di generazione elettrica con una capacità complessiva potenziale pari a oltre 8.000 MW. Fiat Energia sta anche sviluppando sui tre siti polacchi, situati all'interno degli impianti industriali di Fiat Auto Poland, dei progetti di centrali in ciclo combinato e cogenerazione, dove il vapore sarà ceduto agli stabilimenti e l'energia elettrica agli stabilimenti stessi e al distributore locale.
6. Italenergia SpA è un'impresa veicolo costituita da Business Solutions SpA ("BS"), appartenente al Gruppo FIAT, da Electricité de France ("EDF"), da Intesa BCI SpA ("Intesa"), da Nuova Holding San Paolo IMI SpA ("San Paolo"), da Banca di Roma SpA ("Banca di Roma") e da Carlo Tassara SpA ("Tassara") per acquisire il controllo esclusivo di Montedison. Originariamente, il 25 maggio 1994, la società era stata costituita in forma di società a responsabilità limitata, con la denominazione di "Comunicazione Attiva S.r.l.", successivamente modificata in "Alimenta International S.r.l.". Questa società era controllata al 100% da Alimenta S.p.A., a sua volta controllata al 100% da Fiat Engineering S.p.A., tutte società appartenenti al Gruppo Fiat. In data 29 giugno 2001, l'assemblea straordinaria di Alimenta International S.r.l. ha deliberato un aumento di capitale da 30.000 a 100.000 euro, aumento sottoscritto da BS. In data 1 luglio 2001, un'altra assemblea straordinaria di Alimenta International S.r.l. ha deliberato la variazione di denominazione in Italenergia, il trasferimento della sede sociale, la modifica della forma giuridica (da S.r.l. a S.p.A.) e l'oggetto sociale. Quest'ultimo consiste nella partecipazione a società o enti che svolgano attività, tra l'altro, nel settore dell'energia elettrica. Attualmente Italenergia detiene il 52,09% di Montedison e il 100% del capitale sociale di Fiat Energia, la società nella quale il Gruppo Fiat ha raggruppato le sue attività nel settore dell'energia.
7. Il Gruppo Montedison opera, tramite le imprese controllate, in una pluralità di settori. In particolare, Montedison è attiva, nei settori agro-industriale (Cerestar, Ceresucre, Gruppo Cereol e Gruppo Provimi), energetico (Edison e Sondel), chimico (gruppi Ausimont e Antibioticos), dell'ingegneria (gruppo Tecnimont), nel settore dell'acciaio e della lavorazione a freddo (ITLA Redaelli, TL, Falck Acciai, Cns), nel settore delle telecomunicazioni (EdisonTel), nel settore delle costruzioni navali (Intermarine) e nel settore del trattamento rifiuti e della produzione di energia da fonti rinnovabili (CMS).

II. L'OPERAZIONE

8. Tra il 1 e il 2 luglio, Italenergia ha acquistato, a fronte di un prezzo pari a 3,22 euro per azione, il 52,09% del capitale ordinario di Montedison. In data 2 luglio si è tenuta

l'Assemblea straordinaria ed ordinaria di Italennergia, in occasione della quale è stato deliberato un aumento di capitale. Il capitale sociale di Italennergia risultava, in tale data, così ripartito: BS (38,9%), EDF (17,9%), Tassara (20%), San Paolo (7,7%), Intesa (5,9%) e Banca di Roma (9,4%).

9. Sempre il 2 luglio 2001 in conformità all'art. 102 del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 venivano depositati presso la CONSOB i prospetti informativi delle offerte pubbliche di acquisto ("OPA") obbligatorie delle rimanenti azioni ordinarie di Montedison e delle azioni ordinarie della sua controllata Edison S.p.A. ("Edison"). Infatti, l'acquisizione del possesso del 52,09% del capitale ordinario della società e del 47,54% del suo capitale sociale complessivo, ha fatto sorgere in capo ad Italennergia, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, l'obbligo di promuovere due OPA aventi ad oggetto la restante parte del capitale sociale della stessa Montedison e la restante parte del capitale sociale di Edison della quale Montedison detiene attualmente il 61,33% del capitale della società.
10. In pari data, Italennergia ha comunicato all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato l'acquisizione del controllo di Montedison, attraverso l'acquisizione diretta delle partecipazioni di alcuni dei suoi azionisti e l'offerta pubblica di acquisto sopra menzionata. L'operazione in oggetto così come comunicata all'Autorità non risultava avere dimensione comunitaria ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento Concentrazioni. Non era infatti possibile rintracciare uno o più azionisti in grado di esercitare il controllo di Italennergia, alla luce dell'entità delle partecipazioni detenute singolarmente da ciascuno di essi, delle disposizioni statutarie sulla nomina degli amministratori e sull'esercizio dei diritti di voto, e considerato che i suddetti azionisti non hanno stipulato patti parasociali per la gestione della stessa Italennergia. Pertanto, essendo il fatturato di quest'ultima pari a zero, non sussistevano i requisiti per attribuire la competenza circa la valutazione dell'operazione in esame alla Commissione, ai sensi dei paragrafi 2 e 3 dell'art. 1 del Regolamento Concentrazioni. Nel contempo, però, dato che il fatturato di Montedison è di gran lunga superiore a 73 miliardi di lire risultava competente l'Autorità ai sensi dell'art. 16 della legge 10 ottobre 1990 n. 287.
11. Il 12 luglio 2001, l'assemblea straordinaria di Italennergia deliberava di modificare la delibera di aumento del capitale sociale assunta in sede straordinaria dall'assemblea del 2 luglio 2001 stabilendo che il 16,35% del capitale complessivo di Italennergia riservato a EDF venga trasformato in azioni privilegiate. EDF risultava quindi titolare di un numero di azioni ordinarie pari a 1,67% del capitale complessivo e di un numero di azioni privilegiate pari a 16,35% del capitale complessivo. Dunque, ai sensi dello statuto, EDF poteva votare in modo pieno ed incondizionato nelle assemblee di Italennergia, in misura inferiore al 2% nelle assemblee ordinarie e del 18,03% nelle assemblee straordinarie.
12. In data 16 luglio 2001 si è data esecuzione alle predette delibere assembleari. I diritti di voto in Italennergia risultano quindi così ripartiti: Gruppo Fiat (46,17%), Tassara (23,92%), Banca di Roma (11,41%), San Paolo (9,34%), Intesa (7,16%) e EDF (2%).
13. In data 17 luglio 2001, la CONSOB autorizzava la pubblicazione dei documenti relativi alle offerte pubbliche di acquisto delle azioni di Montedison e Edison. Nella sua delibera, la CONSOB affermava esplicitamente che non esistono patti parasociali fra gli azionisti di Italennergia e che EDF non è in grado di esercitare un'influenza determinante sulla detta società. La CONSOB confermava in particolare che: *"per quanto riguarda l'applicabilità del Decreto Legge n. 192/2001, il diritto di voto della partecipazione di EDF in Italennergia nella misura superiore al 2 per cento deve considerarsi sospeso in seguito all'autorizzazione già rilasciata a Edison Gas S.p.A.,..."*

14. Il 19 luglio 2001 il Consiglio di Amministrazione di Italoenergia aderiva alle richieste della CONSOB, che prescriveva che EDF può esercitare il diritto di voto relativo alla sua partecipazione in Italoenergia solo per il 2% anche per le assemblee straordinarie.
15. Con lettera datata 20 luglio 2001 la Commissione comunicava al Gruppo FIAT ed ad Italoenergia che, in seguito ai cambiamenti nei diritti di voto di EDF, il Gruppo Fiat detiene il controllo di Italoenergia e, di conseguenza, di Montedison. In particolare, a seguito della limitazione del diritto di voto di EDF nell'assemblea ordinaria e straordinaria di Italoenergia, il Gruppo Fiat attraverso BS e Fiat Avio è di gran lunga il più importante azionista di Italoenergia ed è prossimo ad avere la maggioranza assoluta dei diritti di voto nella stessa società (46.17%). Nel contempo, è un partner industriale in grado di assicurarsi la leadership industriale di Italoenergia e di controllarla. Infatti, le tre banche che partecipano al capitale sociale di Italoenergia sono meri investitori finanziari e saranno propensi a seguire la strategia del Gruppo Fiat, che per ottenere la maggioranza dovrà solo assicurarsi il voto di una sola delle banche suddette. Ciò è molto probabile considerato che il Gruppo Fiat esercita un'influenza significativa su Banca di Roma, in virtù della partecipazione nel capitale sociale della banca posseduta dalla sua controllata Toro Assicurazioni e del patto parasociale stipulato con Ente Cassa di Risparmio di Roma e ABN AMRO. In dette circostanze, la Commissione ritiene che Banca di Roma, che detiene l'11.41% dei diritti di voto, sarà particolarmente propensa a seguire Fiat nel momento dell'esercizio del diritto di voto in Italoenergia.
16. In conclusione, Italoenergia deve essere considerata un'impresa veicolo e l'acquisizione di controllo da parte del Gruppo Fiat sulla stessa Italoenergia dà origine ad una concentrazione tra FIAT e Montedison avente dimensione comunitaria. La Commissione ha pertanto invitato le parti a procedere alla sua notifica ai sensi del regolamento n. 4064/89/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese.
17. Pertanto, per effetto di detta operazione il Gruppo FIAT ha acquistato il controllo esclusivo di Montedison e di conseguenza di Edison. L'operazione costituisce, dunque, una concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento sul controllo delle concentrazioni. La Commissione si riserva il diritto di riesaminare le proprie conclusioni concernenti il controllo di Italoenergia nel caso in cui il Decreto Presidenziale n° 192/2001 non venga convertito in legge oppure venga dichiarato incompatibile con il diritto comunitario e di conseguenza si verificano dei mutamenti nella struttura azionaria di Italoenergia, nonché nel caso in cui vengano alla luce patti parasociali fra gli azionisti di Italoenergia.

III. DIMENSIONE COMUNITARIA

18. Il fatturato totale realizzato dall'insieme delle imprese interessate a livello mondiale è superiore a 5 miliardi di euro (Gruppo FIAT: 57.555 milioni di euro; Montedison: 14.092.253.000 euro). Il fatturato totale realizzato individualmente nella Comunità da almeno due delle imprese interessate è superiore a 250 milioni di euro (Gruppo FIAT: 39.335 milioni di euro; Montedison: 9.366.403.000 euro) e le imprese interessate non realizzano oltre i due terzi del proprio fatturato totale nella Comunità all'interno di un solo e medesimo Stato membro. L'operazione notificata costituisce, quindi, una concentrazione di dimensione comunitaria.

IV. I MERCATI RILEVANTI

A. I Mercati Del Prodotto Rilevanti

19. Il settore elettrico è l'area in cui si verifica nell'ambito di Italennergia una sovrapposizione tra le attività precedentemente facenti capo al Gruppo Fiat e le attività di Montedison. Per quanto riguarda l'attività di generazione, sia le società facenti capo a Fiat Energia sia Montedison sono attive in detto settore. Inoltre, Montedison è attiva nella fornitura di energia elettrica ai clienti idonei, mentre il Gruppo Fiat non svolge alcuna attività in tale mercato. Tuttavia, entrambi gli operatori sono attivamente presenti nel mercato per la fornitura di energia elettrica generata in base ad Accordi Quadro ed impianti CIP 6, la cui natura sarà meglio precisata nell'ambito del capitolo sottostante dedicato alla descrizione del Quadro Normativo di Riferimento.

La Prassi Decisionale Della Commissione

20. Nell'ambito del settore dell'energia elettrica, la Commissione ha individuato cinque distinti segmenti e, segnatamente: (i) la generazione, vale a dire la produzione di energia elettrica; (ii) la trasmissione, ovverosia il trasporto dell'energia elettrica attraverso cavi ad alta tensione; (iii) la distribuzione, cioè il trasporto dell'energia elettrica su cavi locali a bassa e media tensione, (iv) la fornitura, ovverosia la consegna dell'energia elettrica al consumatore finale e (v) il *trading*, vale a dire l'acquisto per la rivendita di energia elettrica.

21. All'interno del segmento della fornitura di energia elettrica, la Commissione ha individuato come distinti mercati rilevanti del prodotto il mercato della fornitura a clienti "liberi" ed il mercato della fornitura a clienti "vincolati". Così, nelle decisioni *EdF/London Electricity*, *EdF/Louis Dreyfus* ed *EdF/South Western Electricity*, la Commissione ha distinto tra il mercato della fornitura a soggetti il cui consumo di energia (100 kWh annui) li rendeva idonei ad approvvigionarsi sul mercato "libero" e gli altri utenti che, in ragione dei loro consumi inferiori, erano serviti obbligatoriamente dall'impresa pubblica locale fornitrice di elettricità. La Commissione ha confermato questo approccio nella recente decisione *Electrabel/Epon*².

Quadro Normativo Di Riferimento

22. Il mercato dell'elettricità in Europa sta attraversando un periodo di transizione in seguito all'adozione della direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 sulla liberalizzazione dell'energia elettrica ("Direttiva 96/92/CE")³.

23. La Direttiva 96/92/CE è stata recepita nell'ordinamento giuridico italiano con il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 ("Decreto Bersani")⁴. In sintesi, il Decreto Bersani ha aperto alla concorrenza le attività di generazione e di fornitura di energia elettrica a talune categorie di consumatori, definiti "clienti idonei", mentre le attività di trasmissione sulla rete nazionale e di distribuzione sono rimaste in regime di esclusiva. In particolare, i distributori sono i soggetti i quali trasportano l'energia sulle proprie reti a media e bassa tensione e hanno l'obbligo di connettervi tutti i consumatori finali che ne facciano richiesta. Inoltre, il Decreto Bersani ha disposto la creazione di una borsa dell'energia elettrica (la "Borsa

² Decisione *Electrabel/Epon* cit., par. 11.

³ GUCE del 30 gennaio 1997, n. L 27/20.

⁴ *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana* del 31 marzo 1999.

dell'energia") nella quale i generatori italiani ed esteri offriranno l'energia prodotta ad i soggetti aventi titolo a partecipare alle negoziazioni. La Borsa dell'energia opera sotto la vigilanza del Gestore del Mercato, società per azioni il cui capitale è detenuto interamente dal Gestore della Rete (il "GRTN"), l'organismo incaricato dell'attività di trasmissione.

a) Il mercato della fornitura ai clienti idonei

24. Come sopraindicato, la Direttiva 96/92/CE impone agli Stati membri una progressiva apertura del mercato della fornitura di energia elettrica a consumatori finali⁵. In applicazione della citata direttiva, il Decreto Bersani ha creato la nuova figura del "cliente idoneo", vale a dire del cliente, persona fisica o giuridica, che ha la capacità di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, nazionale o estero⁶.
25. I requisiti per la qualifica di "cliente idoneo" sono stabiliti nell'articolo 14 del Decreto Bersani. Le soglie per l'accesso al mercato libero da parte dei clienti "idonei" sono fissate a consumi annui (riferiti all'anno precedente e relativi a un unico punto di misura) di 30 milioni di kWh per il 1999, 20 milioni di kWh dal 1 gennaio del 2000 e 9 milioni di kWh dal 1 gennaio del 2002 (cd "soggetti monosito"). Sono inoltre ammessi al mercato libero i distributori e i grossisti limitatamente all'energia destinata a clienti idonei connessi alla propria rete e con cui abbiano stipulato contratti di vendita. Sono altresì ammessi le imprese o gruppi di imprese, i consorzi e le società consortili con soglie di consumo globale analoghe e soglie di consumo individuale della dimensione minima di 2 milioni di kWh annui dal 1999 e 1 milione di kWh dal 2000 con centri di consumo nel medesimo comune o in comuni contigui (cd. "soggetti aggregati"). La contiguità non è un requisito necessario quando i centri di consumo sono ubicati in aree individuate da specifici atti di programmazione regionale.
26. A partire dal 1 gennaio 2002, hanno altresì diritto alla qualifica di clienti idonei i clienti finali i cui consumi siano risultati, nell'anno precedente, superiori a 1 milione di kWh in ciascun punto di misura considerato e superiore a 40 milioni di kWh come somma dei suddetti punti di misura. Queste soglie di idoneità hanno subito una ulteriore riduzione dopo l'entrata in

⁵ La Direttiva 96/92/CE prevede un'apertura graduale del mercato dell'energia elettrica in tre stadi successivi, il primo a partire dal 19 febbraio 1999, il secondo dal 19 febbraio 2000, ed il terzo dal 19 febbraio 2003. Ogni Stato Membro deve provvedere all'apertura del proprio mercato nazionale almeno per la parte minima indicata nella direttiva. Tuttavia, gli Stati membri hanno anche facoltà di prevedere un'apertura maggiore ed anche di aprire completamente il mercato. L'apertura minima del mercato per il primo stadio è calcolata sulla base della quota del consumo totale che è prelevata dagli utenti finali con un consumo che superi i 40 milioni di kWh, vale a dire circa il 26.48% di ogni mercato nazionale. Il secondo stadio prevede che il limite sia abbassato a 20 milioni di kWh. Ciò comporta un incremento dell'apertura del mercato fino a circa il 28%. Infine, nel terzo stadio, il limite è abbassato a 9 milioni di kWh, vale a dire a circa il 33% del mercato. Gli Stati Membri definiscono i clienti idonei a partecipare all'apertura dei mercati. Tuttavia, consumatori finali molto importanti, cioè con un consumo superiore a 100 milioni di kWh, ed i distributori responsabili per il volume dell'elettricità consumata attraverso la gestione delle reti di distribuzione devono essere inclusi nella definizione di clienti idonei. I criteri per la definizione dei clienti idonei dovranno essere pubblicati da ciascuno Stato Membro entro il 31 gennaio di ogni anno nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

⁶ Il riconoscimento di idoneità avviene per autocertificazione di possesso dei requisiti richiesti presso l'AEEG ai sensi della delibera del 30 giugno 1999, n. 91/99, come modificata dalla delibera del 22 marzo 2001, n. 66.

vigore della legge 5 marzo 2001, n. 57 recante *Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati* (la “Legge 57”), che stabilisce l'abbassamento della soglia di idoneità ad un livello di consumo pari a 0,1 GWh (100.000 kWh) annui, a partire da novanta giorni dopo la cessione definitiva da parte di ENEL di 15.000 MW di capacità di generazione, prevista dall'articolo 8 del Decreto Legislativo n. 79/99. Si determinerà così un'estensione del mercato libero pari al 60% circa della domanda totale.

27. Per effetto delle disposizioni appena accennate, sono pertanto chiaramente individuabili due mercati distinti all'interno del segmento della fornitura e, segnatamente, un mercato vincolato ed uno libero.
28. Il *mercato vincolato* riguarda la fornitura a tutti i clienti domestici ed altri utenti che presentano consumi inferiori alle soglie di cui sopra e che non possono stipulare contratti di fornitura direttamente con i produttori nazionali ed esteri e a tutti gli altri consumatori finali di energia che, benché in possesso dei requisiti per essere qualificati “clienti idonei”, non hanno optato per tale possibilità. Agli operatori elettrici – quali ad esempio Edison SpA, Energia SpA o Lumenenergia Scrl – non è consentito di operare sul *mercato vincolato*, in quanto la domanda espressa dai clienti vincolati è soddisfatta in esclusiva, per espressa disposizione dell'articolo 4 del Decreto Bersani, dai distributori, titolari della concessione nella loro area di utenza⁷. Ai sensi del Decreto Bersani, detti distributori a loro volta si approvvigioneranno dall'Acquirente Unico⁸. Si è in tal modo inteso stabilire condizioni volte a garantire che la fornitura ai clienti vincolati venga effettuata in condizioni di continuità e di sicurezza.
29. Il *mercato libero* riguarda la fornitura ai clienti idonei, vale a dire a quei consumatori che, come precedentemente indicato, avendo consumi superiori a determinate soglie, hanno la facoltà di stipulare direttamente contratti di fornitura, non soggetti a tariffa, con produttori, distributori o grossisti, nazionali o esteri, per la copertura dei propri consumi.
- b) *Il mercato per la fornitura di energia elettrica generata in base ad accordi quadro ed impianti CIP 6*
30. Il Decreto Bersani istituisce un Gestore della rete di trasmissione nazionale, il quale ha il compito di gestire la rete di trasmissione nazionale. Ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del Decreto Bersani ed in base a quanto predisposto dal Decreto del Ministero dell'Industria 21.11.2000, a partire dal 1 gennaio 2001 il GRTN è subentrato ad ENEL nelle convenzioni stipulate tra quest'ultima ed i produttori che utilizzano impianti creati in ottemperanza agli

⁷ Il decreto in questione prevede che le imprese distributrici operanti al momento della sua data di entrata in vigore continuino a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni di durata trentennale rilasciate entro il 31.03.2001 dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Si noti inoltre che al fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, il decreto prevede che sia rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale. I distributori individuati dal Decreto Bersani sono dunque l'ENEL e le varie imprese municipalizzate.

⁸ L'articolo 4 del Decreto Bersani prevede che, entro sei mesi della data di entrata in vigore del Decreto, il GRTN costituisca una società per azioni denominata Acquirente Unico. Tale società avrà il compito di garantire ai clienti vincolati la disponibilità della capacità produttiva di energia elettrica necessaria e la fornitura di energia elettrica in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio. Nelle more dell'attuazione di tale disposizione, la fornitura di energia ai clienti vincolati è garantita da ENEL.

Accordi Quadro della legge 9/1991 ed alla delibera CIP del 29 Aprile 1992 n° 6 (“Impianti CIP 6”). Gli impianti CIP 6 sono impianti che beneficiano di una incentivazione legata alla loro tipologia, in quanto alimentati da fonti rinnovabili.

31. Con riferimento all’energia prodotta da Impianti CIP 6 vale precisare quanto segue. Prima dell’entrata in vigore del Decreto Bersani, l’energia necessaria a rifornire gli utenti era prodotta da ENEL ovvero acquistata da quest’ultima in forza degli accordi quadro obbligatori stipulati con terzi produttori di energia in data precedente al 1991 (di seguito gli "Accordi Quadro"), in base all’articolo 22, comma 3, della legge n. 9/1991 ed alla citata delibera del CIP del 29 aprile 1992, n. 6. Il Decreto Bersani, nel trasferire le funzioni di fornitura di energia elettrica nel mercato vincolato all’Acquirente Unico, ha trasferito altresì al GRTN la titolarità dei diritti derivanti ad ENEL dai citati Accordi Quadro e disposizioni normative e regolamentari. In tale ambito, i sottoscrittori degli Accordi Quadro nonché i titolari di Impianti CIP 6 sono obbligati a cedere l’energia da essi prodotta al GRTN. Quest’ultimo a sua volta vende l’energia così acquisita ai clienti idonei sulla base di procedure concorsuali disciplinate dal Decreto Ministeriale 21 novembre 2000 e dalla delibera 20 dicembre 2000, n. 223 dell’AEEG.
32. Una rilevante frazione della produzione elettrica di Montedison e del Gruppo Fiat è destinata al GRTN e pertanto non può essere messa dalle parti direttamente a disposizione dei clienti idonei. In particolare, Edison e Sondel, società controllate da Montedison, hanno sottoscritto gli Accordi Quadro e sono titolari di Impianti CIP 6.
33. In base al quadro normativo sopradescritto si può concludere che il mercato per la fornitura di energia elettrica generata attraverso impianti CIP 6 costituisce un distinto mercato del prodotto. In tale mercato, dal lato dell’offerta, vi sono un certo numero di imprese in concorrenza tra loro (ENEL, EDISON-SONDEL, ENI, FIAT ed altri); mentre, dal lato della domanda, vi è *ex lege* un unico acquirente, che compra la detta energia elettrica a prezzi amministrati.

B. I Mercati Geografici Rilevanti

La Prassi Decisionale Della Commissione

34. Con specifico riferimento alla dimensione geografica, nei casi sottoposti sinora al suo vaglio, la Commissione ha ritenuto che, sebbene il processo di liberalizzazione in atto abbia aperto la strada alla creazione di un mercato di dimensioni comunitarie, il settore della fornitura di energia elettrica sia tuttora di dimensione nazionale.

La Dimensione Nazionale Del Mercato Geografico Della Fornitura Di Energia Elettrica Ai Clienti “Idonei”

35. Il mercato della fornitura di energia elettrica ai clienti “idonei” risulta avere tutte le caratteristiche di un mercato nazionale, nonostante la progressiva liberalizzazione del settore elettrico. Vi sono innanzitutto limitazioni tecniche per quanto riguarda la capacità di interconnessione tra la rete elettrica nazionale e quella internazionale. Inoltre, la quota di interscambi di energia elettrica tra l’Italia e il resto degli Stati Membri è particolarmente modesta. Nel 2000, la quota degli scambi transfrontalieri sul totale dell’elettricità consumata in Italia è stata pari a circa il 15% del totale dei consumi nazionali ed inoltre circa la metà della capacità di interconnessione con le reti estere è impegnata da contratti di lunga durata stipulati da ENEL. La struttura dei prezzi sul mercato italiano è sostanzialmente differente da

quella degli altri Stati membri, essendo il livello di detti prezzi notevolmente superiore a quello degli altri Stati membri. La legge che regola il settore dell'elettricità in Italia (Decreto Legislativo n. 79/99) e dunque anche il mercato per la fornitura di energia elettrica ai clienti idonei differisce in maniera sostanziale dalle altre regolamentazioni europee.

La Dimensione Nazionale Del Mercato Per La Fornitura Di Energia Elettrica Generata Attraverso Impianti CIP6

36. Il mercato della fornitura di energia elettrica generata attraverso impianti CIP 6 presenta una dimensione geografica nazionale. Si tratta infatti di un mercato che, in quanto creato dal Decreto Bersani, esiste soltanto in Italia. In detto mercato operano, dal lato dell'offerta, un'insieme di imprese produttrici che utilizzano impianti, localizzati in Italia, che producono energia da fonti rinnovabili. Mentre, dal lato della domanda, vi è un unico attore che è il GRTN.

V. ANALISI E VALUTAZIONE

37. Si sottolinea che per valutare l'impatto concorrenziale dell'operazione in questione sono considerate esclusivamente le imprese appartenenti al gruppo FIAT nonché quelle facenti capo a Montedison, poiché, alla luce delle informazioni pervenute alla Commissione e dalle risultanze della presente inchiesta di mercato, i rimanenti azionisti di Italenergia non dispongono, allo stato attuale, di alcun diritto di controllo ai sensi della vigente normativa comunitaria in materia di concorrenza. Pertanto, non si terrà conto del ruolo di questi ultimi nel settore della generazione di energia elettrica in Italia.

38. Stante quanto sopra, resta inteso che, laddove si verificasse un cambiamento nella struttura di controllo di Italenergia, l'impresa o le imprese, che venissero ad acquisire il controllo ai sensi della vigente normativa comunitaria, avranno l'obbligo di notificare nuovamente la detta operazione secondo le normali modalità presso l'Autorità Antitrust che risultasse competente nel caso di specie. A solo titolo esemplificativo, si precisa che tale situazione potrebbe verificarsi nella fattispecie in cui, a seguito della mancata conversione in legge del Decreto Presidenziale No 192/2001 o della sua abolizione per incompatibilità con il diritto comunitario, EDF acquisisse diritti nei riguardi di Italenergia tali da garantire all'impresa francese un controllo, anche di fatto, su di essa. Pertanto, qualora EDF acquisisse il controllo congiunto di Italenergia, la Commissione procederà ad una nuova analisi dell'impatto concorrenziale della presente operazione. Tutto ciò premesso, si procede all'analisi concorrenziale come segue.

39. Il settore interessato dall'operazione in esame è quello dell'energia elettrica poiché in Italenergia saranno integrate le attività relative a tale settore di FIAT Energia e di Montedison. In particolare, il solo settore ove entrambi FIAT Energia e Montedison svolgono la propria attività è quello della generazione di energia elettrica. Pertanto, premessi brevi cenni generali sull'attuale offerta di generazione di energia elettrica in Italia, risulta necessario valutare l'impatto concorrenziale della presente operazione nel mercato della fornitura rispettivamente ai clienti idonei ed al GRTN, ipotesi quest'ultima imposta *ex lege* qualora l'energia in questione venga generata attraverso impianti ammessi a partecipare agli incentivi predisposti dalla delibera CIP 6 ovvero si tratti di contratti già previsti dagli Accordi Quadro.

A. Il Settore Della Produzione Di Energia Elettrica In Italia

40. Le stime e le tabelle che seguono rappresentano il consumo di energia elettrica in Italia nel 2000 (Tabella 1) con riferimento alle singole quote percentuali dei maggiori produttori (Tabella 2). Tale domanda è stata pari a 297,7 TWh, con una crescita del 4,1 % rispetto al 1999. Detta crescita rispecchia sia un aumento nella produzione netta nazionale che un maggior flusso di energia importata dall'estero.

Tabella 1

Energia elettrica generata ed immessa in rete in Italia (in milioni di kWh)

	1998	1999	2000
Totale produzione lorda	259.786	265.657	275.881
Energia destinata ai servizi della produzione	12.843	12.920	13.455
Totale produzione netta	246.943	252.737	262.426
Totale importazione	41.633	42.538	44.831
Totale immesso in rete	279.317	285.844	297.706

Fonte: Relazione Annuale AEEG

41. Come chiaramente evidenziato dalla Tabella 2, allo stato attuale, ENEL continua a detenere una quota a livello nazionale superiore al 70%, pertanto risulta essere ancora l'operatore dominante del settore della generazione di energia elettrica in Italia.
42. L'energia elettrica generata dal Gruppo FIAT e da Montedison nello stesso anno ha invece rappresentato una percentuale pari, rispettivamente, a circa l'[1-5]% ed il 10% dell'energia elettrica complessivamente prodotta in Italia. Ne consegue che, pur essendo entrambi presenti nel detto settore, la quota complessiva di energia elettrica da attribuirsi nel 2000 a FIAT e Montedison, pari a circa l'[11-15]% del mercato italiano, non è tale da destare alcun dubbio circa la neutralità dell'operazione sotto i profili concorrenziali.

Tabella 2

Quote di mercato - generazione di energia elettrica in Italia
(in milioni di kWh)

Società		1999		2000	
		(milioni di kWh)	%	(milioni di kWh)	%
ENEL		178.813	70,8%	182.527 <small>(di cui 7.575 prodotti da Elettrogen che è stata acquistata dal consorzio di cui fa parte Endesa)</small>	77,4 <small>(Quota dalla quale deve essere detratta la percentuale di Elettrogen che è pari al 3,2%)</small>
Montedison*		[24000-28000]	[8-12]%	23.519	10%
Gruppo Fiat**		[1000-5000]	[1-5]%	[1000-5000]	[1-5]%
Totale Altri		43.553	17,3	26.417	11,2
Di cui	AEM Milano	3.163	1,3%		
	ASM Brescia	n.d.	n.d.		
	ACEA Roma	1.209	0,5%		

Fonte: Relazione Annuale AEEG

* Le quote di Montedison per il 1999 sono state calcolate aggregando le quote di Compart e Falck in volume (rispettivamente [18000-23000] e [3000-7000] milioni di kWh), mentre per quanto riguarda il 2000 sono state aggregate le quote attribuite dall'AEEG al gruppo Edison (17.254 milioni di kWh) ed al gruppo Sondel (6.265 milioni di kWh).

** Fonte: Italenergia

B. Il Mercato Della Fornitura Ai Clienti Idonei

43. La valutazione che segue, nonché la Tabella 3, tengono conto di coloro che, previa dichiarazione all'uopo sottoposta all'attenzione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, si siano qualificati come "clienti idonei" ed abbiano conseguentemente esercitato il diritto di acquisto di energia elettrica direttamente dai distributori e grossisti, senza tenere conto dei clienti potenzialmente idonei. In particolare, nel 2000 le vendite al mercato libero sono state pari a circa 51,2 TWh (al netto degli autoconsumi), pari al 18% circa del totale dei consumi. Tali 51,2 TWh provengono rispettivamente 27,7 TWh dalla produzione nazionale mentre 23,5TWh provengono dalle importazioni.

44. Rinviano a quanto indicato al paragrafo 26, entrambi il Gruppo FIAT e Montedison sono esclusi *ex lege* dalla possibilità di svolgere alcuna attività nell'ambito del mercato della fornitura ai clienti vincolati. Inoltre, malgrado il fatto che il Gruppo FIAT concretamente generi una quota minima, ma pur sempre esistente, di energia elettrica, non opera tuttavia nel

mercato della fornitura ai clienti idonei. Infatti, il Gruppo Fiat non è presente su tale mercato avendo ceduto l'intera produzione, esclusa la quota destinata all'autoconsumo, al GRTN.

Tabella 3

Vendite sul mercato libero per operatore nel 2000 incluse importazioni al netto dell'autoconsumo

Operatore di mercato	Energia venduta (GWh)	Quote di mercato %
ENEL Trade S.p.A.	20.761	40,5
Edison Energia S.p.A.	8.109	15,8
Lumenergia scrll	3.964	7,7
Electraitalia S.p.A.	2.020	3,9
ASM Energia e Ambiente S.p.A.	1.764	3,4
Dalmine Energie S.r.l.	1.485	2,9
Energia S.p.A.	1.369	2,7
Altre imprese	4.026	7,9
Totale vendite intermedie da operatori	43.498	85,0
Vendite non intermedie da operatori	7.702	15,0
Totale vendite al mercato libero	51.200	100,0

Fonte: Relazione Annuale AEEG

45. Come evidenziato dalla Tabella 3, nel 2000 l'operatore che ha fornito la maggior quantità di energia elettrica ai clienti idonei è stato ENEL Trade S.p.A., la cui quota percentuale è pari a 40,5% del mercato totale. Il secondo operatore attivo nella fornitura ai clienti idonei è Edison Energia S.p.A. che, appartenente al Gruppo Montedison, vanta una quota di 15,8%. I rimanenti operatori, ad eccezione di LumEnergia S.p.A. che detiene una quota pari a 7,7%, non raggiungono la quota del 4%. Pertanto, la società appartenente al Gruppo ENEL, in linea con quanto recentemente affermato dall'Autorità nel provvedimento *ENEL – France Telecom / New Wind*⁹, tuttora detiene una posizione dominante nel mercato qui analizzato. In particolare, l'Autorità ha considerato che il parco di generazione di ENEL è costituito per la maggior parte da impianti che, per le loro caratteristiche tecnologiche, consentono ad ENEL di determinare il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica, soprattutto nelle ore di picco della domanda, quando il prezzo è più elevato.

⁹ Provvedimento n. 9268 del 28 febbraio 2001, cit.

46. La posizione di Edison Energia S.p.A., quale concorrente più prossimo ad ENEL Trade S.p.A., non viene rafforzata in conseguenza dell'operazione in questione poiché il Gruppo FIAT non opera nella fornitura di energia elettrica al mercato libero italiano. Pertanto, ai fini della presente inchiesta di mercato non sussistono dubbi circa la neutralità dell'operazione in questione nell'ambito della fornitura di energia elettrica al mercato libero italiano.

C. Il Mercato Per La Fornitura Di Energia Elettrica Generata Attraverso Impianti CIP6

47. Con particolare riferimento alle attività di Montedison e del Gruppo Fiat cedute a Italenergia, occorre osservare che l'energia da esse prodotta viene in larga misura destinata al GRTN secondo quanto previsto dal Decreto Bersani. La tabella che segue illustra in dettaglio la quantità di energia prodotta e destinata al GRTN o all'autoconsumo.

Tabella 4

Energia prodotta dalle Parti e destinata all'autoconsumo o al GRTN

Società	Energia Autoproduzione (TWh)	Energia al GRTN (eccedentaria) (TWh)	Energia al GRTN (CIP 6) (TWh)
Serene	0	0	[1-5]
Sogetel	0	0	[1-5]
Fiat	[1-5]	0	0
Edison (riconciliazione con il GRTN (Twh) 0,4)	[1-5]	[1-5]	[8-13]
Sondel	[5-10] (ceduti all'ENEL/GRTN (incluso CIP6))		

Fonte: Italenergia

48. Come illustrato ampiamente *supra*, ai sensi dell'articolo 3 comma 12 del Decreto Bersani, l'energia prodotta da fonti rinnovabili da impianti che hanno beneficiato del programma di incentivazione previsto dalla delibera del Comitato Interministeriale Prezzi ("CIP") del 29 aprile 1992, n. 6 (gli "Impianti CIP6") viene ceduta obbligatoriamente al GRTN. Pertanto, solo una quota dell'energia complessivamente prodotta dalle parti può essere messa a disposizione del mercato libero.

49. Nella tabella che segue vengono riportate le quote di mercato detenute nell'anno 2000 dalle varie imprese produttrici di energia elettrica attraverso impianti CIP 6.

Tabella 5

Produzione di energia elettrica attraverso impianti CIP 6 nel 2000

Società	Produzione GWh	Quote di mercato
<i>ENEL</i>	8.813	18%
<i>EDISON</i>	12.433	25%
<i>SONDEL</i>	3.704	7.5%
<i>FIAT</i>	4.702	9.5%
<i>Quota di Mercato Congiunta (Edison + Sondel + Fiat)</i>	20.839	42%
<i>ENI</i>	3.539	7%
<i>ALTRI</i>	16.224	33%
<i>TOTALE</i>	49.415	100%

Fonte: GRTN

50. La tabella illustra come il nuovo gruppo Montedison/FIAT verrà a detenere una quota di mercato pari al 42% del mercato per la fornitura di energia elettrica generata attraverso impianti CIP 6. Tuttavia, detta posizione di mercato non può tradursi in una posizione dominante delle Parti per tre motivi. In primo luogo, i prezzi ai quali l'energia elettrica prodotta attraverso impianti CIP 6 sono regolamentati e dunque il nuovo gruppo non avrà pieno controllo sui prezzi dell'energia ceduta. In particolare, ai sensi dell'articolo 9, comma 12 del Decreto Bersani, detti prezzi saranno determinati in base a convenzioni stabilite dal GRTN, previa autorizzazione del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e sentita l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, in funzione del criterio del costo evitato e per una durata complessiva di otto anni. In secondo luogo, tutta l'energia elettrica prodotta attraverso impianti CIP 6 deve essere ceduta *ex lege* al GRTN, che è l'unico acquirente attivo in detto mercato. Infine, esiste in Italia un numero rilevante di operatori che producono energia elettrica attraverso impianti CIP 6.

V. CONCLUSIONI

51. In conseguenza, la Commissione ha deciso di non opporsi all'operazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune e l'accordo SEA. La presente decisione è adottata ai sensi dell'articolo 6(1)(b) del Regolamento del Consiglio (CEE) n. 4064/89.

Per la Commissione,
Viviane REDING
Membro della Commissione